

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to David Angeli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gianni Gadler

IMPUTAZIONE CONTABILE

N. impegno 1462/2023	Atto	Al Cap. 4035	Intervento
----------------------	------	--------------	------------

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI CAVEDINE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 36

OGGETTO: Acquisizione di quote societarie della Società Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A. (GEAS S.p.A.).

L'anno **duemilaventitré** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale

Presenti i signori:

ANGELI	David	Sindaco
BOLOGNANI	Gianluca	
CALDERA	Elisa	
COMAI	Eleonora	
COMAI	Gianni	
LUCHETTA	Dino	
MANARA	Giuliano	
PEDROLLI	Maria Cristina	
TRAVAGLIA	Andrea	
TRAVAGLIA	Yuri	

Assenti i Signori:

DALLAPE'	Paola (g)
CESCHINI	Maria (g)
LUCHETTA	Camillo (g)
PEDROTTI	Beatrice (g)
RIBON	Monica (g)

Assiste il Segretario comunale **Dott. Gianni Gadler**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

David Angeli

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Acquisizione di quote societarie della Società Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A. (GEAS S.p.A.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La Legge n. 190/2014 cd. Legge di Stabilità 2015 stabilisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. Gli enti locali, tra gli altri, sono stati chiamati ad avviare, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;

l'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 dispone che le Amministrazioni pubbliche procedano all'alienazione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20;

il Consiglio comunale del Comune di Cavedine, con deliberazione n. 46 del 30.12.2022 ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, dando atto che non si ritiene di attivare alcuna procedura di razionalizzazione delle società né delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune;

Visto l'art. 4" Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" del D.Lgs. 19-8-2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che dispone:

1. Le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016".

Visto l'art. 5" Oneri di motivazione analitica" del D.Lgs. 19-8-2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che dispone:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei

casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. (omissis...)

3. L'Amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa., e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21- bis della Legge 10 ottobre 1990 n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle Amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli Enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli Enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della Legge 21.03.1958 n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli Enti medesimi."

La norma di cui sopra è stata recepita con la Legge Provinciale 29.12.2016 n. 19, che ha modificato, in particolare, la Legge Provinciale 01.02.2005 n. 1 (articolo 18 bis) e la Legge 27.12.2010 n. 27 (articolo 24);

Ai sensi del sopra richiamato articolo 24 L.P. 27/2010: "La Provincia e gli Enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 19.08.2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, della convenienza economica e della compatibilità con il diritto europeo e con i principi dell'azione amministrativa e all'accettazione di un costante monitoraggio, nel caso di società in house. Le società strumentali controllate da Enti locali possono costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società unicamente per le finalità perseguite dall'articolo 7, comma 3-bis, o in caso di società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli stessi Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli Enti partecipanti. Restano ferme le esclusioni disposte dal Decreto Legislativo n. 175 del 2016 ai fini della sua applicazione. Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli Enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26.03.1977 n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività".

Dato atto che il Comune di Cavedine intende procedere all'acquisto di un pacchetto di azioni della società per azioni Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A. (Geas S.p.A.).

Vista la "Relazione ex art 4 e 5 D.Lgs. 175/2016 – Motivazione analitica per l'acquisto da parte del Comune di Cavedine di Azioni in Geas S.p.A.", allegata al presente provvedimento, che illustra:

- le finalità perseguite ex art 4 attraverso l'acquisto delle azioni;
- l'indicazione dei lavori e servizi che il Comune intende affidare "in house", previa valutazione della congruità economica delle offerte;
- la valutazione delle gestioni alternative;
- la convenienza economica dell'operazione;
- la sostenibilità finanziaria dell'intervento;
- la compatibilità dell'operazione con i principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- il possesso dei requisiti come società in house, con approfondimenti sugli aspetti del controllo analogo garantiti dallo Statuto (allegato al presente provvedimento) ed alla convenzione parasociale (allegato al presente provvedimento);
- l'analisi dei bilanci della società attraverso i principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari della società;
- la programmazione strategico-operativa della società e la continuità aziendale;
- il possesso dei requisiti art. 20 D.Lgs. 75/2016;
- la compatibilità dell'intervento finanziario con i trattati europei;
- ulteriori verifiche, seppur non obbligatorie, ma che si ritengono opportune per la garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa

Preso visione della visura camerale della società che riprende le attività e i servizi pubblici indicati nell'oggetto sociale di cui allo Statuto di Geas S.p.A.

Dato atto che il Comune di Cavedine intende avvalersi della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/16 attraverso l'affidamento in house dei seguenti servizi:

- interventi specialistici sulla rete idrica del Comune di Cavedine;
- eventuali lavori e servizi relativi alla videosorveglianza;
- eventuali gestione e manutenzione delle caldaie degli edifici comunali;
- ulteriori prestazioni contenute nell'oggetto sociale che si rendessero necessarie in funzione delle esigenze del Comune come meglio illustrato nella Relazione allegata.

Dato atto della convenienza economica dell'operazione, della sostenibilità finanziaria dell'intervento, nonché della compatibilità dell'operazione con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, illustrati e dettagliati nella Relazione allegata;

Precisato inoltre che Geas S.p.A. è una società di sistema con capitale interamente pubblico, la cui mission è quella di svolgere servizi pubblici a favore dei propri soci e in percentuale irrisoria di altri Enti, comunque nel rispetto delle quote dettate dalla normativa societaria a capitale pubblico e in materia degli Enti Locali.

Visti i bilanci di Geas S.p.A. pubblicati sul proprio sito web nella sezione amministrazione trasparente.

Vista la comunicazione di Geas S.p.A. di data 30.11.2023, presa in carico al protocollo comunale in pari data sub nr, 11469 con cui ha comunicato la compagine sociale.

Dato atto che dalla lettura dei bilanci sussistono i requisiti art. 20 del D.lgs 75/2016, come illustrati nella Relazione allegata

Preso atto che sussistono i requisiti previsti dall'articolo 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27, nei termini sotto descritti:

- nel caso di specie non viene costituita una nuova società, ma il Comune intende acquistare una partecipazione nella società Geas S.p.A.;

- la Società Geas S.p.A. è società in house per l'affidamento diretto alle condizioni stabilite dall'art. 17 della Direttiva UE n. 23 del 2014 dei servizi compresi nell'oggetto sociale della medesima società in favore degli enti soci;

- i servizi svolti da Geas S.p.A. sono ricompresi tra le finalità consentite alle società a partecipazione pubblica ai sensi della legislazione statale e provinciale vigente e, in particolare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;

- trattandosi di acquisto di una partecipazione in una società già esistente e non della costituzione di una nuova società, il presente provvedimento non deve dar conto della verifica circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, verifica che ai sensi del riportato art. 24 della L.P. 27/2010 va effettuata al momento della costituzione della società. Tuttavia nella Relazione allegata sono stati opportunamente verificati i principali indici finanziari, economici e patrimoniali al fine di verificare la sostenibilità finanziaria, economico e patrimoniale della società e della conseguente capacità di sostenere le eventuali criticità congiunturali dovute alla crisi del mercato energetico in corso. Il giudizio risulta ampiamente positivo.

- L'acquisto della partecipazione avviene al valore complessivo di € 4.998,94 (4.130 azioni al valore unitario, comprensivo del sovrapprezzo, di € 868,94).

- La convenienza dell'acquisto della partecipazione va valutata anche in rapporto alla capacità di Geas S.p.A. di gestire in modo efficace i servizi che le sono affidati. L'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella gestione dei servizi sono dimostrate dall'affidabilità, dall'esperienza e dalle competenze specialistiche della società, dalle economie di scala conseguite a livello territoriale e di prestazioni omogenee affidate dai Comuni soci, come meglio illustrato nella Relazione allegata.

- Il Comune di Cavedine intende avvalersi della società per l'affidamento, secondo il modello dell'housing providing, di alcuni servizi previsti dallo statuto, come sopra indicati ed illustrati nella Relazione allegata. Lo specifico affidamento avverrà valutando la congruità economica dell'offerta della Società "Geas S.p.A.", avuto riguardo all'oggetto e al valore, qualità e tempestività della prestazione, prendendo in considerazione adeguati benchmark come indicati nella Relazione allegata. L'affidamento terrà anche conto dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta sulla base delle valutazioni effettuate in fase di controllo societario a cura del Responsabile del Settore Finanziario, in collaborazione con il Responsabile del Settore Tecnico, come meglio illustrato nella Relazione allegata.

Preso atto che il Comune di Cavedine con nota di data 25 luglio 2023 prot. n. 7091, integrata con nota di data 31 luglio 2023 prot. n. 7238, ha manifestato il proprio interesse all'acquisto di n. 4130 azioni di Geas S.p.A. per un controvalore di circa € 5.000,00;

Considerato che Geas S.P.A. ha ancora attualmente in portafoglio n. 98.852 azioni proprie, pari a circa ca. l'8,67% del capitale sociale equivalenti a nominali € 98.852,00;

Vista la successiva comunicazione di data 30.11.2023, presa in carico al protocollo in pari data sub nr, 11469, con la quale Geas S.p.A. comunicava che la compagine attuale societaria non ha esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 p.2 dello Statuto Sociale, ed è pertanto possibile formalizzare l'acquisto delle azioni da parte del Comune di Cavedine;

Dato atto che il valore delle azioni come comunicato da Geas S.p.A. con nota pervenuta al prot. n. 11576 risulta pari a € 4.998,94, di cui:

- € 4.130,00 a titolo di capitale sociale (valore nominale € 1,00 ad azione)
- € 868,94 a titolo di sovrapprezzo azioni (valore pari a € 0,210397 ad azione)

Viste, altresì, le seguenti ulteriori condizioni richieste dall'ordinamento ed in particolare dall'art. 5 del D.L.vo 50/16 e dall'art. 16 del D.L.vo 175/2016:

a) L'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di patti parasociali;

b) Oltre l'80% per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione aggiudicatrice o da un Ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) Nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione delle forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

d) Le amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori esercitano sulla persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. Gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori partecipanti;

b. Tali Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c. La persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle Amministrazioni aggiudicatrici o degli Enti aggiudicatori controllanti.

Rilevato che:

- Riguardo ai requisiti di cui ai superiori punti sub a) (controllo analogo) e sub d) (controllo analogo congiunto), questi sono garantiti dalle espresse pertinenti previsioni dello statuto (art. 19 bis e 19 ter), come meglio illustrato nella Relazione allegata;

- Riguardo al requisito di cui al superiore punto sub b), lo stesso viene assicurato secondo le previsioni dell'art. 2 dello Statuto.

Riguardo al requisito di cui al superiore punto sub c) (partecipazioni di soli enti pubblici) è stata esclusa la partecipazione di soci privati (art. 6 dello Statuto), salvo quanto previsto dall'art. 6.2.

Verificato che il Consiglio di Amministrazione di Geas S.p.A., nella seduta del 25.05.2017, ha approvato, oltre alle modifiche statutarie, anche la convenzione contenente i patti parasociali, che, in continuità con quanto fino ad ora disposto, ha lo scopo di specificare nel dettaglio le regole per la governance della società e regolamentare al meglio gli obblighi ed i diritti dei soci e verificato che nella seduta del 26.04.2021 ha aggiornato nuovamente lo Statuto, includendo altresì ulteriori attività all'interno dell'oggetto sociale (art. 2 Statuto).

Accertato il perseguimento di finalità istituzionali da parte della società Geas S.p.A. per quanto sopra esposto e l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo come previsto dall'art. 2328 del Codice Civile per le società per azioni.

Preso atto che il presente atto di acquisizione da parte di questo Ente delle azioni della Geas S.p.A. dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della Legge 10.10.1990 n. 287.

Dato atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese ai sensi dell'art. 24 comma 1 della LP 27/2021.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 29.03.2023, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati e del prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 LP 6/2005)" e successive variazioni, che prevede l'acquisizione della partecipazione azionaria nel corso dell'anno 2023 da parte del Comune di Cavedine al capitolo 4035, piano finanziario 3.01.01.02.002, Missione 09 Programma 04.

Visto il parere del Revisore dei Conti del Comune di Cavedine del 20.12.2023 pervenuto ns. protocollo n. 1201 di data 20.12.2023 espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 3 del Testo unico degli enti locali (TUEL), approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi con firma digitale dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per il Parere contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data 20.12.2023;

Visti:

il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n.2;

il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

la LP n. 27 del 27.12.2010;

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;

il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm.ii.;

lo Statuto del Comune di Cavedine;

visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Ritenuto che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2, al fine di perfezionare l'acquisto delle azioni entro il corrente esercizio finanziario;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. ---, astenuti n. 2 (Manara Giuliano, Luchetta Dino), espressi con votazione palese da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori previamente designati;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sopra indicate formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre l'acquisizione di n. 4.130 azioni della società "Società Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A." in sigla Geas S.p.A., con sede in Tione di Trento (TN), C.F. 01811460227, per un valore complessivo di € 4.998,94 (€ 1,210397 cadauna) pari allo 0,36% del capitale sociale della Società, direttamente da Geas S.p.A. (azioni proprie in portafoglio);

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

4. di approvare l'allegato "Relazione ex artt. 4 e 5 D.lgs. 175/2016 – Motivazione analitica per l'acquisto da parte del Comune di Cavedine di azioni in Geas S.p.A.", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono illustrate le motivazioni inerenti l'acquisto della partecipazioni e in cui sono contenute le valutazioni sul possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 175/2016;

5. di approvare ed aderire allo Statuto della società per azioni “Giudicarie Energia Acqua e Servizi S.p.A.” in sigla Geas S.p.A., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
6. di approvare altresì la convenzione parasociale tra i soci di “Giudicarie Energia Acqua e Servizi S.p.A.” in sigla Geas S.p.A. per l’esercizio del controllo analogo congiunto, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
7. di dare atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea degli aiuti di Stato alle Imprese;
8. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi euro 5.000,00, nel Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, alla codifica 090403.01 – cap. 4035, Imp. 1462/2023;
9. di autorizzare il Sindaco del Comune di Cavedine, quale rappresentante legale dell’ente, alla sottoscrizione del contratto di acquisto delle azioni;
10. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione per il perfezionamento dell’acquisto delle azioni, salvo gli atti di competenza del Sindaco;
11. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento per le motivazioni espresse in premessa, con voti favorevoli n. 8, contrari n. ---, astenuti n. 2 (Manara Giuliano, Luchetta Dino), espressi con votazione palese, dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell’articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2.
12. di trasmettere il presente atto di acquisizione della partecipazione alla società Giudicarie Energia Acqua e Servizi S.p.A., alla Corte dei Conti per l’espressione del proprio parere e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 21- bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
13. di dare atto che l’allegato Statuto della società Geas S.p.A., in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, prevede gli elementi essenziali minimi prescritti dall’art. 2328 del Codice Civile per le società per azioni;
14. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Cavedine al seguente indirizzo web: <https://www.comune.cavedine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Provvedimenti> ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nonché dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016;
15. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.